



REPUBBLICA ITALIANA

218/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60883** del registro di segreteria, proposto da

omissis (c.f. *omissis*) nato a *omissis* il *omissis* ed ivi residente alla via *omissis* n. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lippi (c.f. LPPNDR72E18H501X, pec: andrealippi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il suo studio alla via Baiamonti n. 4, in virtù di procura in calce all'atto di appello

contro

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza militare e della leva, in persona del Ministro *pro tempore*,

rappresentato e difeso dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva, I reparto - 4^a divisione, Sezione Contenzioso (pec: previmil@postacert.difesa.it), in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione

avverso

la sentenza n. 138/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, depositata in data 24 maggio 2022;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 19 settembre 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Cerroni Rita Maria Dina, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Andrea Lippi per l'appellante ed il Ten. Col. Roberto Sulli per il Ministero della Difesa, parte appellata.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 21 giugno 2023, *omissis* ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva respinto il ricorso finalizzato ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato per infermità dipendente da causa di servizio conseguente a "*distorsione ginocchio dx con lesione al menisco e legamenti e impegno funzionale*".

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, la parte appellante si duole per la violazione dell'articolo 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 2087 c.c., per travisamento del principio delle prove e per motivazione apparente.

Secondo la prospettazione della parte appellante, erroneamente il

Giudice di primo grado avrebbe escluso la dipendenza da causa di servizio per l'infortunio al ginocchio occorsogli il giorno 10 gennaio 1981 in caserma ed in orario di servizio durante lo svolgimento di una partita di calcio.

Ritiene l'appellante di aver adeguatamente assolto all'onere della prova nel rispetto del dettato degli articoli 2697 c.c. e 2087 c.c. anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, impone al lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno e la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra.

In particolare, l'appellante lamenta che la sentenza gravata, con motivazione meramente apparente, avrebbe "sbrigativamente" escluso la sussistenza di un'autorizzazione al gioco non valutando che era presente alla partita il diretto superiore, capitano della compagnia; che alcuna punizione era stata irrogata e che il campo di calcio all'interno della caserma non era stato chiuso da chi aveva l'obbligo di sorveglianza.

Aggiunge l'appellante che, nel 1981, epoca in cui è verificato l'infortunio, non era ancora vigente la normativa dettata dalla legge n. 231/1990 che introduceva un orario di servizio e che, pertanto, non sussisteva alcun orario di *libertà dal servizio* per il sabato; in ogni caso, quand'anche fosse stato momentaneamente libero dal servizio, tale

circostanza non potrebbe rescindere il nesso di causalità.

Al riguardo, l'appellante richiama anche la giurisprudenza di legittimità in tema di causa di servizio legata alla sfera del cosiddetto "*rischio generico*" ovvero connesso alla prestazione lavorativa, ove la prova liberatoria, a carico del datore di lavoro, risulta correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione di adeguate misure di sicurezza. Tale prova liberatoria, ad avviso della parte appellante, non sarebbe stata fornita dal Ministero della Difesa.

Aggiunge, poi, l'appellante che, almeno implicitamente, risultava autorizzato a praticare sport e che, pertanto, l'infortunio deve ritenersi dipendente da causa di servizio perché lo svago autorizzato rientra nel servizio, come emergerebbe dalla legge n. 308/1981, modificata dalla legge n. 280/1991 con riferimento ai militari che subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica. Secondo l'appellante, da tale normativa discenderebbe il diritto alla pensione a prescindere dalla stretta causalità della menomazione subita col servizio stesso. Né risulterebbe provato un comportamento arbitrario connotato da notevole negligenza, imprudenza ed imperizia.

Conclusivamente l'appellante chiede l'accoglimento dell'atto di gravame, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio degli atti a diversa Sezione Giurisdizionale per nuova istruttoria, con

vittoria di spese di giudizio.

Con memoria depositata in data 5 settembre 2024, si è costituito il Ministero della Difesa eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del gravame, ribadendo che la partita di calcio si è svolta senza autorizzazione e fuori dall'orario di servizio.

Secondo l'amministrazione appellata, risulterebbe inconferente il richiamo alla Legge n. 231/1990 in tema di orario di servizio del personale militare, in quanto applicabile ai militari in servizio permanente effettivo e non ai militari di leva, che, nel giorno di sabato, risultavano liberi dal servizio sin dalle ore 13.00.

Parimenti inconferente sarebbe, ad avviso del Ministero della Difesa, il riferimento all'art. 2087 c.c. in tema di responsabilità dell'imprenditore per la tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori, la cui cognizione rientrerebbe, comunque, nella competenza del Giudice ordinario.

Il Ministero della Difesa eccepisce, inoltre, che i vizi denunciati dall'odierno appellante sono finalizzati ad ottenere un riesame del merito della presente controversia traducendosi in una questione di fatto insuscettibile di impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'atto di appello stante la non ricorrenza del vizio di motivazione apparente.

All'udienza del 19 settembre 2024, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*. Nell'atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

La vicenda attiene alla impugnazione del decreto n. 49 del 27 aprile 2020 con il quale il Ministero della Difesa ha respinto la richiesta di trattamento pensionistico privilegiato non ravvisando la dipendenza da causa di servizio per l'infermità al ginocchio patita dall'appellante, durante lo svolgimento di una partita di calcio, all'interno della Caserma ove prestava il servizio di leva.

La parte appellante lamenta, al riguardo, la violazione degli articoli 2697 c.c. e 2087 c.c. per travisamento del principio delle prove e per motivazione apparente.

L'atto di appello è infondato e non merita accoglimento.

Al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in

esame, rileva il Collegio che, secondo il dettato dell'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, *"al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione"*.

Tale disposizione, da ritenersi applicabile anche ai militari di leva, come correttamente affermato dal Giudice territoriale, prevede il diritto alla pensione privilegiata ordinaria tabellare che assume un carattere *"del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita"* in connessione con la prestazione del servizio di leva (Corte Cost., sent. n. 387/1989).

Occorre, inoltre, sottolineare che, ai sensi dell'art. 64, commi 2 e 3, del su richiamato d.P.R. n. 1092/1973, *"fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio"* e che: *"le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante"*.

Alla luce di tale specifica normativa di riferimento che correla i *"fatti di servizio"* allo svolgimento di obblighi di natura istituzionale richiedendo la sussistenza di adeguati elementi atti a comprovare il rilievo causale o concausale delle patologie sofferte, appaiono infondate al Collegio le doglianze in tema di travisamento del principio dell'onere della prova gravante, invece, sul proponente la

domanda.

Al riguardo, inconferente si appalesa, ad avviso del Collegio, il riferimento operato dall'appellante all'art. 2087 c.c. ed alla conseguente giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro afferenti, peraltro, al differente ambito di giurisdizione riservato al Giudice ordinario.

Parimenti inconferente risulta il richiamo alla legge n. 231/1990, attualmente abrogata e recante disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare, ove l'art. 10 disciplinava l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate e non dei soggetti di leva, come l'appellante.

Osserva, inoltre, il Collegio che la pronuncia gravata, con coerenza logica e congrua motivazione, è correttamente pervenuta al rigetto del ricorso evidenziando, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia e con condivisibile ragionamento immune da censure, che la partita di calcetto in questione, peraltro non autorizzata, avveniva fuori dell'orario di servizio e non risultando comprovato il rapporto di causalità tra la lamentata patologia e lo svolgimento dell'attività di servizio.

La stessa parte appellante afferma, al riguardo, che *“l'infortunio è avvenuto in un'attività, effettuata in un periodo di svago, implicitamente autorizzato”*.

Ne consegue che l'infortunio occorso al militare e l'infermità derivatane non possano essere in alcun modo riconducibili all'attività

di servizio cui era destinato l'interessato, che ha liberamente scelto di partecipare ad una partita di calcetto non espressamente autorizzata, svoltesi fuori dell'orario di servizio (I Sez. App., sent. n. 112/2024), e come tale non correlata allo svolgimento di compiti ed obblighi di natura istituzionale.

Il Collegio reputa, inoltre, prive di pregio le doglianze in tema di vizio di motivazione apparente.

Deve, infatti, rammentarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale da cui questo Organo Giudicante non intende discostarsi, la motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, *"dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato"* (cfr. Cass. n. 4448/2014), *venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi"* (Cass. n. 25702/2020, I Sez. App., sent. n. 201/2024 e n. 283/2023, III Sez. App., sent. n. 310/2022, n. 26/2021).

Dall'esame della sentenza di primo grado emerge, invece, chiaramente, come già rilevato, il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, anche alla luce dell'ampia giurisprudenza in materia richiamata.

Pertanto, conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va, dunque, respinto.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del Ministero della Difesa, come da dispositivo.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **60883** del ruolo generale, rigetta l'atto di appello promosso da *omissis*.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00).

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Stefania Petrucci

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 01/10/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi